CAMERA DEI DEPUTATI N. 3292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifiche all'articolo 158 del codice penale, in materia di decorrenza del termine di prescrizione dei reati

Presentata il 2 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale situazione di crisi, drammatica e, certamente, non immediatamente risolvibile, impone una particolare attenzione alla sorte di tante inchieste e indagini penali. Vi è, infatti, il rischio gravissimo che il « colpo di spugna » derivi quasi automaticamente dagli articoli 157 e 158 del codice penale vigente, perché il termine di prescrizione decorrente per il reato consumato a far tempo dal giorno della consumazione, poteva essere accettabile nell'Italia del periodo fascista, ma attualmente non è più tollerabile, proprio per la crisi che si è prodotta nella giustizia. Per ripristinare serietà al settore e porlo nelle condizioni, ancorché lentamente, di operare in modo proficuo e valido per la società, occorre disporre la modifica del citato *dies a quo* per la prescrizione dal momento della consumazione a quello della notizia del reato. Pertanto, si chiede l'immediata approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ».

2. Il secondo comma dell'articolo 158 del codice penale è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3292
Lire 500